

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 05384/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5384 del 2019, proposto da Giuseppe Adamo, Elenia Aiello, Alessandro Alfano, Riccardo Allegro, Giuseppe Anastasi, Vincenzo Bilancia, Marco Briglia, Alessandro Butta', Cristiano Capogrossi, Julian Caprio, Matteo Capucci, Simona Capulli, Simona Carcasole, Maria Carito, Emanuela Casertano, Gloria Cataldo, Giacomo Celsi, Eleonora Centorame, Raimondo Chiarolanza, Salvatore Cianci, Daniel Clarioni, Antonio Colavita, Davide Consales, Giuseppe Conte, Gaetano Contino, Ilenia Conversano, Antonio Coscione, Davide Costantino, Felice Cristiano, Francesco Cucinotta, Guido D'Argenio, Alessandro Degennaro, Vittorio De Girolamo, Gianluca Della Vecchia, Sara De Mei, Alessandro De Vizio, Alessia Di Somma, Antonio Errichiello, Michele Fiaschini, Alessandro Genna, Rosaria Gennaro, Raffaele Gentile, Gabriella Goglia, Giuseppina Granata, Cinzia Greco, Manuel Grossi, Michele Guida, Maria Stella Immesi, Maurizio Izzo, Ida Lamparelli, Ciro La Rocca, Ornella Liotta, Nicoletta Lobosco, Giuseppe Lo Greco, Grazia Lombardi, Silvia Mastrogiovanni, Anna Chiara Melfi, Francesco Minenna, Andrea Morzetti, Maurizio Moschella, Elisa Mugavero, Nicola Musto, Luigi Nunziata, Rita Maria Oliva, Rosa Onorato,

Federica Pappa, Giovanna Piredda, Giovanni Olianis, Giuseppe Parricella, Oreste Pedoto, Silvia Pietrangelo, Ylenia Pietrovito, Chiara Principato, Francesco Raciopoli, Alberto Randolo, Salvatore Riccio, Marcello Rio, Gaetano Rispoli, Dario Santoro, Alessandro Sarsano, Francescopio Savria, Giuseppe Scalone, Nunziante Schipani, Stefania Schirinzi, Deborah Serafini, Antonino Daniele Sospiro, Federica Spadaro, Giovanni Stefano Sparacino, Dario Sulpizio, Dario Tessarin, Douglas Triolo, Luca Trombatore, Damiano Utano, Marco Vacca, Federico Venneri, Cristian Verdirame, Rocco Viceconte, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio De Angelis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Terni, via della Caserma, 5;

contro

Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza non costituito in giudizio;

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.03.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 15.03.2019, n. 21, con cui è stato avviato il procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, co. 1, lett a), del decreto del Capo della Polizia del 18.05.2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26.05.2017, n. 40 nella parte in cui richiede, per poter prendere parte alla procedura di scorrimento, che i candidati non abbiano ancora compiuto 26 anni (doc. 1);

2) del decreto n. 333-B/12D.3.19 del Capo della Polizia – Direttore Generale della

Pubblica Sicurezza del 19.04.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 23.03.2019, n. 32, con cui è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei soggetti interessati al predetto procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato nonché, specificamente, degli elenchi di cui agli Allegati 1 e 2 (doc. 2);

3) del Decreto ministeriale del 13.07.2018 n. 103, recante le norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia, pubblicato nella G.U.R.I. del 07.09.2018, n. 208, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione al concorso per il ruolo di agente, il non aver compiuto il ventiseiesimo anno di età; 4) se del caso, anche previa declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14.12.2018, n. 135 (“Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”), convertito, con modificazioni, dalla L. 11.02.2019, n. 12.
e, per l'accertamento del diritto degli odierni ricorrenti a prendere parte alle successive prove di concorso

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2019 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RITENUTO che la questione sottoposta al vaglio del Collegio merita un adeguato approfondimento nella più consona sede del merito;

RITENUTA la necessità, nelle more della trattazione del ricorso nel merito, di

disporre l'ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982, in ragione del già avviato svolgimento delle stesse, in quanto calendarizzate tra l'8 maggio e l'11 luglio 2019;

RITENUTA, altresì, l'opportunità che il ricorso sia esteso anche ai oggetti di cui agli elenchi n. 1 e n. 2, allegati al decreto n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19/04/2019, che, peraltro, non riportano i nominativi dei soggetti nei cui confronti è stato dato avvio del procedimento di individuazione degli interessati all'avvio al corso di formazione degli allievi agenti di P. S. ai fini dell'assunzione ex art. 11, co. 2-bis, d. l. 135/2018, convertito con legge n. 12/2019, ma solo il numero di "Id. Domanda";

RITENUTO di accordare, sin d'ora, quanto alle modalità, l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, in relazione all'elevato numero di contraddittori necessari, attraverso la pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato di un sunto del ricorso e degli estremi della presente ordinanza e che a tale incombente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni quarantacinque decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine perentorio di giorni venti dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione;

RITENUTO di rinviare al definitivo ogni determinazione sulle spese alla sede del merito che si fissa sin d'ora, come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater, accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, ammette con riserva parte ricorrente alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982;

ORDINA alla parte ricorrente di provvedere alla notifica del ricorso nei modi e tempi di cui in parte motiva.

Fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 3 aprile 2020.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Donatella Scala, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Ines Simona Immacolata Pisano

IL PRESIDENTE

Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO